



BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA COSTRUITI O CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI POMEZIA

(Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e s.m.i.)

Approvato con determinazione dirigenziale n. 842 del 26/06/2026 e successiva 853 del 29/06/2026

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa*” approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 2011 concernente “*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183*”;

Visto l'art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 “*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. d), della legge 30 luglio 2002 n. 189 “modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”*;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i.;

Visto il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 114 del 05.06.2026;

RENDE NOTO

Art. 1 - Finalità del bando

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Pomezia (RM).

Art. 2 - Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa

Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Pomezia (RM) gli interessati, all'atto di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale;
- b) **residenza anagrafica** o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Pomezia o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di



lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;

- c) **manca di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal comma 2 dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000, modificato dal R.R. 4/2008, art. I;
- d) **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) **reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
- f) **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie) e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lett. e) deve essere posseduto al momento del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie) e permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Possono presentare domanda:

- persone coniugate
- conviventi more-uxorio
- conviventi per fini di reciproca assistenza morale e materiale
- persone separate/divorziate
- è prevista la possibilità di inserire qualsiasi ulteriore condizione soggettiva.

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico;
- è prevista la possibilità di inserire qualsiasi ulteriore condizione soggettiva.



In caso di:

- decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 11, comma 5, della Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12;
- separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli affetti civili dello stesso: nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo;
- separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale: subentra nella domanda l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti occupare stabilmente la casa coniugale.

Art. 3 – Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da persona sola, ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il convivente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Art. 4 – Alloggio Adeguato

Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della L. R. n. 12/1999 e s.m.i., l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. definisce alloggio adeguato un alloggio la cui superficie utile, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a 45 (quarantacinque) metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 (quattordici) metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi al presente bando è determinato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 17 luglio 1997 n. 25 come modificato dall'art. 18 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12. Gli assegnatari sono inoltre tenuti per legge a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi od al numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.

Art. 5 - Reddito

Ai fini del presente bando, il reddito complessivo imponibile lordo annuo (relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento) è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente dichiarati di tutti i componenti il nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.



Ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), per familiari a carico si intende:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: genitori (anche adottivi), ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi, nuore, suoceri fratelli e sorelle.

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile lordo i redditi derivanti da terreni e fabbricati, quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli.

Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

Il reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è computato con le modalità indicate dal combinato disposto dell'art. 21 L. 457/78 (come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25 marzo 1982 n. 94 e successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 50, comma 2/bis, della L. R. 27/2006.

Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) della L.R. 12/99 è individuato dalla Regione Lazio che, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, provvede con cadenza biennale al suo aggiornamento.

Art. 6 - Limite del valore complessivo dei beni patrimoniali

Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della L.R. 12/1999, il valore complessivo dei beni patrimoniali dovrà essere determinato ai sensi della normativa vigente.

Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

- fabbricati: il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- terreni edificabili: il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè il reddito domenicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

Il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato come sopra, è di Euro 100.000,00 (R.R. 2/2000 art. 21).

Art. 7 - Criteri di priorità per l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria

Ai fini della attribuzione dei punteggi per l'inserimento in graduatoria, i partecipanti al bando dovranno dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le condizioni in cui si trova il proprio nucleo familiare.



Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

Sono previsti:

- 4 punti per i residenti nel Comune di Pomezia
- 2 punti per coloro che sono residenti in altro Comune ma svolgono attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Pomezia
- 0 punti per coloro che sono destinati a prestare servizio nel Comune di Pomezia
- 0 punti per i cittadini italiani emigrati all'estero ed iscritti all'AIRE

Di seguito i criteri con i relativi punteggi e le cumulabilità:

CONDIZIONI	Punti Max	Punteggio Max
a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio; richiedenti in grave disagio abitativo:	***	
1) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica;	7	
2) In caso ci si trovi nella condizione sopra riportate, specificare la decorrenza:		
2.1) Da un mese a tre anni	3	
2.2) Da tre anni a sei anni	4	
2.3) Da sei anni a dieci anni	5	max 12
Il punteggio di 1) è cumulabile con i punteggi da 2.1) a 2.3)		
Tale categoria non è cumulabile con le Categorie B, C, D, E, F, G		
b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:	***	



1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando ed i cui termini per il rilascio non oltrepassino i sei mesi dalla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali);	9	
2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:	9	
2.1) per necessità del proprietario:	***	
2.1.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato ed i cui termini per il rilascio non oltrepassino i sei mesi alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali);	2	
2.1.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;	4	
2.2) per finita locazione ovvero collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio:	***	
2.2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato ed i cui termini per il rilascio non oltrepassino i sei mesi alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali);	2	
2.2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;	4	
2.3) per morosità - Sono considerati solo gli sfratti per morosità incolpevole (comprovati da certificazione attestante la perdita di lavoro, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro-mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o fondo di integrazione salariale, che limiti notevolmente la capacità reddituale, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o a seguito di altro evento che ha determinato l'impossibilità alla corresponsione della locazione, che sarà valutato dalla Commissione):	***	
2.3.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato ed i cui termini per il rilascio non oltrepassino i sei mesi alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali);	3	
2.3.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;	5	max 14



2.1.1 , 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2., 2.3.1, 2.3.2 cumulabile con punteggio b.2)		
Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, C, D, E, F, G		
c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa derivanti da:	***	
1) ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali);	11	
2) di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali);	11	
2.1) per necessità del proprietario;	4	
2.2) per finita locazione ovvero collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio;	4	
2.3) per morosità - Sono considerati solo gli sfratti per morosità incolpevole (comprovati da certificazione attestante la perdita di lavoro, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro-mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o fondo di integrazione salariale, che limiti notevolmente la capacità reddituale, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o a seguito di altro evento che ha determinato l'impossibilità alla corresponsione della locazione, che sarà valutato dalla Commissione);	5	max 16
2.1 , 2.2, 2.3 cumulabile con punteggio c.2)		
Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, D, E, F, G		



d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento;	4	max 4
Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, C, F, G		
e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente:	***	
1) scadente;	3	
2) mediocre;	2	max 3
Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, C		
f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:	***	
1) per oltre 1/3;	9	
2) per oltre 1/5;	8	
3) per oltre 1/6;	7	max 9
Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, C e D		
g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari;	5	max 5
Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, C e D		



h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi:	***	
1) risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS	9	
2) di avere redditi pari a zero, con iscrizione del richiedente presso il Centro per l'impiego;	9	
3) di avere redditi pari a zero, senza iscrizione del richiedente presso il Centro per l'impiego;	5	max 9
I punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro		
Tale categoria non è cumulabile con il punteggio derivante dalla lettera I		
i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione;	6	max 6
Tale categoria non è cumulabile con il punteggio derivante dalla lettera H		
l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:	***	
1) composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abbiano superato i sessantacinque anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente;	5	
2) costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età;	6	
3) composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico;	7	
4) nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa;	8	
5) composti da profughi cittadini italiani;	5	
6) con un numero di figli a carico superiore a due;	7	
7) composti da una sola persona maggiorenne;	4	



8) persone separate e/o divorziate a seguito di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato;	4	
9) persone che abbiano subito violenza domestica/di genere	5	
Tot. Max		
In caso di parità di punteggio, si terrà conto delle seguenti priorità: 1) protocollazione della domanda 2) ISEE più basso		

Art. 8 – Modalità e termini per la presentazione domanda di partecipazione

Le istanze finalizzate alla domanda di edilizia residenziale pubblica, devono essere compilate al seguente link:
<https://pomezia.sicare.it/sicare/benvenuto.php>

Le istanze relative al presente Avviso dovranno essere presentate a partire **dalle ore 10.00 del 1° settembre 2026**.

Il presente bando è sempre aperto.

In fase di compilazione della domanda online si ricorda di controllare bene i dati inseriti, ed in particolare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione, che verranno utilizzati per tutte le informazioni necessarie successive.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il richiedente dichiara, nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare i requisiti di cui al presente Bando.

Nel presente bando, nello schema riportato, sono riportate le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e non cumulabili; i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio.

Di seguito i documenti da allegare a corredo della propria istanza online, come da indicazioni inserite sul portale:

1.1.A.3) Permesso di soggiorno del beneficiario in corso di validità

1.1.B.2) Contratto di lavoro

1.1.B.3) Documentazione/Autocertificazione attestante la destinazione di servizio

A) Autocertificazione attestante il disagio abitativo e certificazione rilasciata dall'ente ospitante

B) Ordinanza di sgombero/provvedimento per motivi di pubblica utilità/ordinanza/sentenza esecutiva/verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto/documentazione attestante la morosità incolpevole

C) Ordinanza di sgombero/provvedimento per motivi di pubblica utilità/ordinanza/sentenza esecutiva e verbale di rilascio dell'immobile/documentazione attestante la morosità incolpevole



- D) Documentazione attestante la superficie catastale
- E) Provvedimento dell'Autorità competente attestante lo stato dell'alloggio
- F) Contratto di locazione
- H / I) Dichiarazione redditi o autocertificazione attestante la situazione dichiarata
- H2) Documentazione o autocertificazione attestante l'iscrizione al centro per l'impiego
- L.1) Certificato di inabilità lavorativa
- L.2) Documentazione o autocertificazione attestante la costituzione del nucleo
- L.4) Documentazione attestante il riconoscimento dell'invalidità superiore al 66 per cento*
- L.8) Sentenza di separazione/divorzio
- L.9) Documentazione che attesti la violenza domestica / di genere subita
- L.5) Documentazione attestante lo status di profugo
- ISEE per tutti i campi

A partire dal 1° settembre 2026 non saranno più accettate domande e/o integrazioni presentate in modalità cartacea.

Art. 9 - Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni

Il Comune di Pomezia procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed all'attribuzione provvisoria dei punteggi, che verrà comunicato tramite comunicazione della piattaforma Sicare.

Il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato derivante dalla sommatoria dei punteggi delle categorie riconosciute, secondo quanto previsto dal bando.

Successivamente alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione tramite la sezione “Comunicazione” del portale Sicare – Sportello Telematico dei Servizi Sociali.

Art. 10 – Formazione della graduatoria

Le suddette domande con i relativi punteggi e le eventuali opposizioni sono trasmesse, per la formazione della graduatoria, alla Commissione costituita dal Comune a norma dell'articolo 4 del Regolamento Regionale n.2/2000, così specificato:

1) Le domande trasmesse con le modalità di cui all'art. 8 saranno raccolte in due semestralità:

- 1^ semestralità – per le domande trasmesse dal 1° gennaio al 30 giugno;

- 2^ semestralità – per le domande trasmesse dal 1° luglio al 31 dicembre (solo eccezionalmente per il secondo semestre del 2026 si terrà conto del periodo 1° settembre - 31 dicembre 2026)



2) Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio in relazione alla sommatoria dei punteggi delle categorie riconosciute, laddove vi siano le condizioni per la cumulabilità.

La commissione costituita dal Comune procede alla decisione delle opposizioni ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno la stessa adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal Comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni.

In caso di parità di punteggio, per l'inserimento nella graduatoria, è stabilito che l'ordine di collocazione sarà determinato tenendo conto delle seguenti priorità:

- protocollazione della domanda;
- ISEE inferiore.

La graduatoria di tutte le domande regolarmente presentate verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sui canali informativi del Comune di Pomezia. Delle altre domande verrà formato l'elenco degli esclusi nel quale sono indicati i motivi della esclusione.

Art. 11 - Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente – Aggiornamento della graduatoria

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., in caso di bando generale, i richiedenti, già inseriti in graduatoria, possono trasmettere tramite la sezione "Comunicazione" del portale Sicare – Sportello Telematico dei Servizi Sociali, la domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dal bando.

La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:

1. inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
2. presentazione, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 2/2000, di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria dovuta a cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dal bando.
3. modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

Coloro che non presenteranno istanza di variazione saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art. 12 - Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Sulla base della graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 2/2000.

Per i concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna



dell'alloggio. Il Comune, prima di procedere all'assegnazione, accerterà che in capo al nucleo familiare del richiedente permanga il possesso dei requisiti e, qualora siano trascorsi più di due anni dalla presentazione della domanda, procederà anche alla verifica della permanenza delle condizioni di priorità che hanno dato luogo a punteggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 13 – Disposizioni finali

Il Responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 Legge 241/1990 è la Dott.ssa Annalisa Giudetti.

L'Ufficio Responsabile del Procedimento è l'Ufficio Politiche Abitative – Settore III Partecipazione e Welfare.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai numeri telefonici: 06/91146-274; -472; -499.

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Pomezia esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso.

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Pomezia e tramite i canali informativi comunali.

Pomezia, lì 29/06/2026

Il Dirigente
Dott. Giovanni Ugoccioni